



Delibera della Giunta Regionale n. 155 del 30/03/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 52 E 53, DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2014, N. 16.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) l'articolo 5 del DPCM 21 ottobre 2008 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a definire i Regolamenti e ad attribuire le competenze per il funzionamento delle verifiche, per il rilascio dell'attestato, per la sorveglianza periodica attuata sulle strutture assegnatarie, a garanzia del mantenimento nel tempo dei requisiti che hanno in origine concesso il riconoscimento della classificazione alberghiera, nonché le procedure sanzionatorie nei confronti di quelle strutture che non risultassero in possesso degli standard fissati;
- b) l'articolo 1, comma 52, della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 prevede che *«La Regione Campania, in conformità alla normativa nazionale vigente, aggiorni l'attuale sistema di classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta) e delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n.13 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta) basato su requisiti obbligatori e fungibili ai quali corrisponde l'assegnazione di un punteggio»;*
- c) in base al comma 53, del richiamato articolo 1, *«omissis la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta con proprio provvedimento, gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale relativi ai servizi e alle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive turistiche tenendo conto delle specificità del proprio contesto territoriale e dell'evoluzione del sistema di classificazione a livello nazionale ed internazionale»;*
- d) il comma 55, dell'articolo 1 stabilisce che *«fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 53 la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune competente per territorio sulla base della legge regionale 15/1984, della legge regionale 13/1993 e dei requisiti riportati negli allegati ed ha validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglienza del Comune di cui al successivo comma 57»;*
- e) il comma 56, articolo 1 stabilisce che *«il titolare di una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta dichiara al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale per l'avvio dell'attività, per la modifica della classificazione in seguito a mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione almeno trenta giorni prima della scadenza»;*
- f) ai sensi del comma 57, articolo 1 della legge n.16/2014, il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione, procede alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento;
- g) la Giunta Regionale con deliberazione n. 13 del 12/1/2021 ha preso atto che, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, la classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed all'aria aperta in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, resta efficace per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

RILEVATO che:

- a) l'attuale sistema di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15, e delle strutture ricettive all'aria aperta, di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n.13, è basato su requisiti obbligatori e fungibili relativi ai servizi e alle dotazioni che necessitano di aggiornamento e integrazione per renderli adeguati ai tempi e alle evoluzioni del mercato dell'offerta ricettiva;
- b) all'esito dell'istruttoria svolta di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore della ricettività alberghiera e all'aria aperta, gli uffici della Direzione Generale di competenza hanno elaborato le tabelle allegate al presente atto,

recanti i requisiti di classificazione aggiornati nel rispetto delle specificità dettate dalle leggi regionali in materia;

- c) in particolare, sono stati aggiornati gli standard minimi relativi ai servizi e alle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere (Alberghi e Residenze Turistico-alberghiere) ed all'aria aperta (Campeggi e Villaggi turistici) predisponendo tabelle riepilogative per la valutazione dei punteggi corrispondenti requisiti delle categorie di riferimento in ossequio alla ripartizione definita in normativa regionale;
- d) la Giunta Regionale con deliberazione n. 65 del 15/2/2022 ha preso atto delle tabelle riepilogative dell'aggiornato sistema di classificazione elaborate dagli uffici regionali competenti, subordinandone l'approvazione all'esito del sentito della Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge regionale 16/2014;
- e) le suddette tabelle, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sono costituite nello specifico da:
 - 1 - Tabella di valutazione per classificazione di strutture ricettive alberghiere
 - 2 - Tabella di valutazione per classificazione di residenze turistico-alberghiere
 - 3 - Tabella di valutazione per classificazione di campeggi
 - 4 - Tabella di valutazione per classificazione di villaggi turistici;
- f) i requisiti aggiornati saranno utilizzati dai competenti uffici comunali per l'applicazione delle disposizioni relative al procedimento per la classificazione di cui alla Legge Regionale 7 agosto 2014, n.16;
- g) nell'ambito della collaborazione tra Regione Campania ed Anci di cui al protocollo d'intesa approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 12 maggio 2021, si raccomanda ai Comuni la verifica dei requisiti dichiarati in sede di classificazione dalle strutture ricettive da svolgersi in collaborazione con rappresentanti delle associazioni di settore maggiormente rappresentative, finalizzando i controlli anche al miglioramento del livello dei servizi offerti dal sistema dell'accoglienza ricettiva;
- h) la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, in seguito all'approvazione del presente provvedimento, procede alla modifica dei modelli di valutazione della classificazione per le dichiarazioni Scia in uso presso i Suap comunali;
- i) allo scopo di adeguare ai nuovi requisiti la classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed all'aria aperta già in attività, i titolari o gestori provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione dei nuovi modelli di valutazione della classificazione, ad una nuova Scia ai Suap comunali con dichiarazione dei requisiti posseduti.

RITENUTO necessario dare attuazione alle richiamate disposizioni in premessa e pertanto:

- a) di prendere atto del parere favorevole Reg. Gen. N. 99/11 espresso, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge regionale 16/2014, dalla III Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale Prot. 0003530/i del 03/03/2022;
- b) di approvare definitivamente l'aggiornamento degli standard di classificazione riepilogati nelle tabelle elaborate dagli uffici regionali competenti, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, costituite da:
 - 1 - Tabella di valutazione per classificazione di strutture ricettive alberghiere
 - 2 - Tabella di valutazione per classificazione di residenze turistico-alberghiere
 - 3 - Tabella di valutazione per classificazione di campeggi
 - 4 - Tabella di valutazione per classificazione di villaggi turistici;
- c) di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo l'adozione degli atti conseguenti.

VISTI

- a) la legge regionale 26 marzo 1993, n.13
- b) la legge regionale 15 marzo 1984, n. 15
- c) la legge regionale 7 agosto 2014, n.16

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono riportate integralmente richiamate

1. di prendere atto del parere favorevole Reg. Gen. N. 99/11 espresso, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge regionale 16/2014, dalla III Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale Prot. 0003530/i del 03/03/2022;
2. di approvare definitivamente l'aggiornamento degli standard di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15, e delle strutture ricettive all'aria aperta, di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n.13, riepilogati nelle tabelle elaborate dagli uffici regionali competenti, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, costituite da:
 - 1 – Tabella di valutazione per classificazione di strutture ricettive alberghiere
 - 2 - Tabella di valutazione per classificazione di residenze turistico-alberghiere
 - 3 – Tabella di valutazione per classificazione di campeggi
 - 4 – Tabella di valutazione per classificazione di villaggi turistici;
3. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo l'adozione degli atti conseguenti;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive e al B.U.R.C. per la pubblicazione.